

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2854-575-803-1645-2086-A

Relazione orale

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO, IN SEDE REDIGENTE, DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

nella seduta notturna del 15 gennaio 1992

(RELATORE BAUSI)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio (n. 2854)

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 23 maggio 1991, in
un testo risultante dall'unificazione*

**di un disegno di legge d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71,
secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della
legge 25 maggio 1970, n. 352**

(V. Stampato Camera n. 4402)

**e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati FIANDROTTI,
AMODEO, ALAGNA, ANDÒ, BUFFONI, CAPPIELLO e PRINCIPE
(61); FIANDROTTI, CRISTONI, D'ADDARIO, DI DONATO, LA
GANGA, MONTALI, ORCIARI, POLVERARI, LODIGIANI, PIER-
MARTINI, BARBALACE, FIORINO, FERRARINI, PIRO e SALERNO
(626); LODIGIANI (745); GROSSO e PROCACCI (1832); MARTINAZ-
ZOLI, CAPRIA, CARIA, DEL PENNINO e BATTISTUZZI (3185);**

MARTELLI, CAPRIA, DI DONATO, AMODEO, ANDÒ, ARTIOLI, BARBALACE, BONIVER, BREDÀ, CAPPIELLO, CARDETTI, CURCI, D'AMATO Carlo, DEL BUE, DELL'UNTO, DIGLIO, FERRARINI, FIANDROTTI, IOSSA, LODIGIANI, MANCINI Giacomo, MASTRANTUONO, MAZZA, MILANI, MONTALI, MUNDO, NONNE, PIETRINI, PIERMARTINI, PIRO, REINA, ROTIROTI, SALERNO e SCOTTI Virginio (3669); MINUCCI, ALBORGHETTI, ANGELONI, BARZANTI, BEVILACQUA, BINELLI, BONFATTI PAINI, BOSELLI, BULLERI, CICERONE, CIVITA, CONTI, FACHIN SCHIAVI, FELISSARI, LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, MONELLO, MONTECCHI, NARDONE, POLI, SAPIO, SERAFINI Massimo, STEFANINI, TESTA Enrico, TOMA, GRILLI, GASPAROTTO e TAGLIABUE (3721); DIGLIO, CRISTONI, FERRARINI, D'ADDARIO, CAVICCHIOLI, SAVINO, CURCI e POLVERARI (3874); ANIASI, MORONI, LABRIOLA, DEL BUE, BUFFONI, MACCHERONI, BALZAMO, SEPPIA, TESTA Antonio, SALERNO, FERRARINI, SANTARELLI, MAZZA, DE CARLI, NOCI, AMODEO, MASTRANTUONO, CAVICCHIOLI, POLVERARI e CEROFOLINI (4143); SCOTTI Vincenzo, BRUNI Francesco, ORSINI Gianfranco, AZZOLINI, AUGELLO, BALESTRACCI, CAFARELLI, CARRUS, FUMAGALLI CARULLI, NENNA D'ANTONIO, PISICCHIO, PORTATADINO, QUARTA, SARTI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, ANDREONI, BIASCI, CAMPAGNOLI, CONTU, D'ALIA, LOBIANCO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, SILVESTRI, TORCHIO, URSO, ZAMBON, AGRUSTI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BATTAGLIA Pietro, BIAFORA, BORRA, BORTOLAMI, CACCIA, CASATI, CHIRIANO, CIAFFI, CIOCCI Carlo Alberto, COLONI, CORSI, CRESCENZI, CURSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, FERRARI Bruno, FERRARI Wilmo, FRASSON, GALLONI, GEI, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO Luigi, LOMBARDO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI Vincenzo, MANFREDI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI Mauro, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCOLI, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, SANESE, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMPIERI, ZARRO e ZOPPI (4271); BASSANINI e TESTA Enrico (4467); BERSELLI, SERVELLO, BAGHINO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, PARIGI, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE (4577)

(V. Stampati Camera nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4467 e 4577)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 1991*

Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto
il territorio nazionale (n. 575)

**d'iniziativa dei senatori BOATO, CUTRERA, CABRAS, ZUFFA,
PASQUINO, POLLICE, GEROSA, SPADACCIA, BOSCO, RIGO,
AGNELLI Arduino, CALLARI GALLI, ACONE, CORLEONE,
PIZZOL, ONORATO e STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna
(n. 803)

d'iniziativa dei senatori SERRI e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la
regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE
79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE
rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985
(n. 1645)

**d'iniziativa dei senatori BERLINGUER, TORNATI, MARGHERITI
e CASCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1989

Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (n. 2086)

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, MARNIGA, SIGNORI, GEROSA, PIZZO, BOZZELLO VEROLE, AGNELLI Arduino, GUIZZI, GIUGNI, VELLA, CALVI, ACONE, FERRARA Pietro e MERAUVIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1990

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 575, 803, 1645, 2086 e 2854

(Estensore: MURMURA)

9 luglio 1991

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a voler trasmettere il testo unificato eventualmente predisposto.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CORRENTI)

sul disegno di legge n. 2854

3 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) il comportamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *f*), in ragione della modesta rilevanza dell'illecito ivi descritto, dovrebbe essere punito, anzichè con l'arresto in alternativa all'ammenda, con una sanzione amministrativa pecuniaria;

2) all'articolo 31, comma 1, lettera *i*), la misura della sanzione prevista appare troppo gravosa in relazione alla modesta lesività del comportamento considerato; sarebbe dunque opportuno diminuirla nel massimo;

3) sempre all'articolo 31, comma 1, si ravvisa l'opportunità di sopprimere la lettera *n*), che contiene una norma di chiusura non necessaria, considerata l'analitica elencazione dei comportamenti illeciti operata con le disposizioni immediatamente precedenti.

su emendamenti al disegno di legge n. 2854

3 ottobre 1991

La Commissione, esaminato gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, rileva che i comportamenti illeciti per i quali sono previste sanzioni sono di varia gravità e pertanto non è ipotizzabile un trattamento sanzionatorio comune.

In linea generale, in virtù della più volte ribadita esigenza di depenalizzazione, per gli illeciti di minor allarme potrà essere adottata la sola sanzione amministrativa; per quelli più gravi la sanzione pecuniaria penale; per quelli ancor più gravi, normalmente consistenti in comportamenti dolosi, dovrà adottarsi pena detentiva congiunta o alternativa a quella pecuniaria.

Attagliando i predetti principi ai singoli emendamenti, si esprimono i seguenti pareri.

Sull'emendamento 30.13, parere contrario, tranne che sulle lettere *f)*, *i)* e *l)* del comma 1.

Sull'emendamento 30.1, parere contrario, tranne che sulle lettere *f)* e *i)* del comma 1.

Sull'emendamento 30.30, parere contrario.

Sull'emendamento 30.24, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.2, parere contrario.

Sull'emendamento 30.3, parere contrario.

Sull'emendamento 30.26, parere contrario.

Sull'emendamento 30.27, parere contrario.

Sull'emendamento 30.4, parere contrario.

Sull'emendamento 30.5, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.6, parere contrario.

Sull'emendamento 30.28, parere contrario.

Sull'emendamento 30.14, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.7, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.15, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.8, parere contrario.

Sull'emendamento 30.16, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.9, parere contrario.

Sull'emendamento 30.25, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.17, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.10, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.11, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.18, parere contrario.

Sull'emendamento 30.19, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.12, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.20, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.21, parere contrario.

Sull'emendamento 30.22, parere favorevole.

Sull'emendamento 30.29, parere contrario.

Sull'emendamento 30.23, parere favorevole.

Sull'emendamento 31.4, parere favorevole, tranne che sulle lettere *b)* e *d)* del comma 1.

Sull'emendamento 31.1, parere contrario, tranne che sulle lettere *c)* e *i)* del comma 1.

Sull'emendamento 31.5, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.6, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.18, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.20, parere contrario.
Sull'emendamento 31.7, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.19, parere contrario.
Sull'emendamento 31.8, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.17, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.2, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.9, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.10, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.11, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.12, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.13, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.14, parere favorevole.
Sull'emendamento 31.15, parere contrario.
Sull'emendamento 31.3, parere contrario.
Sull'emendamento 31.16, parere contrario.

sul disegno di legge n. 575

3 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur osservando in via generale come l'ipotesi di una sospensione indiscriminata della attività venatoria susciti dubbi sul piano della legittimità costituzionale, non risultando conforme all'indirizzo autorevolmente espresso dalla Corte costituzionale in sede di pronuncia sulla ammissibilità del *referendum* in materia.

sul disegno di legge n. 803

3 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. In relazione all'alinea del comma 1 dell'articolo 23 si sottolinea peraltro l'opportunità di

sostituire la formula: «fatta salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, nonchè delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi» con l'altra, normalmente adottata in siffatte ipotesi: «salvo che il fatto costituisca reato».

sul disegno di legge n. 1645

3 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si osserva però, in relazione all'articolo 25, comma 5, che è improprio fare riferimento all'istituto, tipicamente penalistico, della recidiva in relazione a comportamenti ordinariamente sanzionati in via amministrativa. Si suggerisce pertanto di usare la formula: «in caso di reiterazione del comportamento illecito oltre due volte...».

sul disegno di legge n. 2086

3 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si sottolinea peraltro, in relazione all'alea del comma 1 dell'articolo 40 l'opportunità di sostituire la formula: «fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi» con l'altra, di portata più generale e tradizionalmente usata dal legislatore in siffatte ipotesi: «salvo che il fatto costituisca reato».

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: BOMPIANI)

sul disegno di legge n. 2854

16 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Pur manifestando apprezzamento per la crescente attenzione alla tutela del patrimonio faunistico in via di estinzione, esprime preoccupazione per i vincoli alla libertà della ricerca che potrebbero derivare da una eccessiva burocratizzazione delle autorizzazioni alla cattura e alla utilizzazione, a scopo di studio, di mammiferi e uccelli (articolo 4, comma 1).

Manifesta poi forti perplessità sull'istituzione di una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia (articolo 7, comma 4) e di corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica, non essendo chiarita la tipologia della scuola e il rapporto dei corsi con l'ordinamento dell'istruzione statale. Non è chiaro infatti quale sia la natura dei diplomi e in quale rapporti si collochino con l'ordinamento scolastico statale, ovvero con la formazione professionale che è costituzionalmente di competenza regionale. Riguardo poi alla scuola di specializzazione, qualora si tratti di un'istituzione di livello universitario, come sembra evincersi dal testo, occorre fare esplicito riferimento alla normativa sugli ordinamenti didattici universitari (legge 19 novembre 1990, n. 341), che regola le scuole di specializzazione universitarie, facendo rinvio ai principi ivi contenuti anche per ciò che riguarda l'effettuazione di attività didattica da parte dei docenti universitari.

È opportuno inoltre prevedere anche un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella composizione della commissione incaricata di adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (articolo 7, comma 4).

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 13^a Commissione presenterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: MICOLINI)

sul disegno di legge n. 2854

16 ottobre 1991

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime un giudizio in via di massima favorevole, considerando che il testo in esame rappresenta un importante sforzo di convergenza e d'equilibrio fra gli interessi delle varie componenti sociali, con il riconoscimento al mondo agricolo di un ruolo fondamentale nella conservazione dell'ambiente attraverso il ripristino degli *habitat* naturali, l'incremento della fauna selvatica e la valorizzazione della caccia come sistema estensivo di uso del territorio.

Nel testo si riconoscono, infatti, significative possibilità per la promozione delle aree interne ad agricoltura svantaggiata, considerando la caccia quale incentivo diretto - per i finanziamenti che ne possono derivare alle attività produttive - ovvero indiretto in quanto componente non trascurabile per iniziative legate al turismo venatorio e all'allevamento di selvaggina.

Tali obiettivi potrebbero, tuttavia, essere più razionalmente realizzati con l'introduzione nel provvedimento di una serie di modifiche ed integrazioni finalizzate ad un esercizio venatorio inteso come gestione tecnica dei regolamenti faunistici rapportata ad un corretto modello di valutazione ambientale, incentivando gli imprenditori agricoli verso una mirata sperimentazione di tecniche colturali e di produzione alternative.

D'altra parte, risulta necessario prevedere una più sicura disciplina del controllo della fauna selvatica attraverso piani di abbattimento promossi su impulso delle organizzazioni di categoria e con la partecipazione degli stessi imprenditori agricoli e rivedere l'insufficiente regolamentazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni.

Occorre, inoltre, precisare la definizione giuridica delle specie selvatiche allevate in cattività e definire la quota dei fondi destinati a sostenere progetti di gestione delle risorse faunistiche, attuati nell'ambito della conduzione dell'azienda agricola.

Si tratta, in sostanza, di saldare meglio le esigenze particolari della caccia, nel rispetto delle consuetudini e delle tradizioni locali, con quelle più generali della natura e dello sviluppo delle attività agricole, specialmente in collina ed in montagna.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 13^a Commissione presenterà all'Assemblea.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: ZECCHINO)

sui disegni di legge nn. 2086 e 2854

11 luglio 1991

La Giunta esprime apprezzamento per i disegni di legge, i quali sono volti al recepimento delle direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE, per la cui mancata attuazione e violazione l'Italia è già stata condannata due volte, con sentenza dell'8 luglio 1987 (causa n. 262/85) e sentenza del 18 gennaio 1989 (causa n. 334/87), è stato emesso un parere motivato da parte della Commissione della CEE il 28 agosto 1990, n. 26853, per inesecuzione della sentenza dell'8 luglio 1987 ed è stata inviata una lettera di costituzione in mora dalla medesima Commissione il 13 settembre 1989, n. 11563, per atti adottati dalla regione Abruzzo.

La Giunta rileva, tuttavia, l'opportunità di riformulare il comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2854 in modo tale da garantire un più stretto coordinamento delle suddette disposizioni con le norme in materia di verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e in materia di adempimenti degli obblighi comunitari da parte delle regioni e province autonome, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 86 del 1989.

La Giunta rileva, inoltre, che nel disegno di legge n. 2854 non sono indicate disposizioni di tenore analogo a quelle di cui agli articoli 6 e 26 del disegno di legge n. 2086, relative alla comunicazione alla Commissione della CEE delle informazioni sulla conservazione degli uccelli selvatici, sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE e sull'adozione di eventuali deroghe, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, paragrafo 3, 12 e 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Alla luce delle considerazioni suddette la Giunta ritiene che il disegno di legge n. 2854 non recepisca completamente la direttiva 79/409/CEE modificata dalla direttiva 85/411/CEE ed esprime pertanto parere contrario.

Sul disegno di legge n. 2086 la Giunta esprime parere di conformità al diritto comunitario proponendo tuttavia l'introduzione di disposizioni volte a consentire di recepire con atto amministrativo gli eventuali aggiornamenti di carattere tecnico-scientifico delle direttive comunitarie in oggetto.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato LANZIGER)

sui disegni di legge nn. 1645, 2086 e 2854

17 luglio 1991

La Commissione parlamentare per le questioni regionali con riferimento al disegno di legge n. 2854, già approvato dalla Camera, rilevato che il disegno di legge non altera le competenze costituzionalmente assegnate alle regioni in materia di attività venatoria e preso atto che esso si configura come legge-quadro nei confronti delle regioni a statuto ordinario, esprime parere favorevole sul disegno di legge stesso, in quanto, relativamente alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esso non costituisce norma di riforma economico-sociale ai sensi dei rispettivi statuti.

La Commissione esprime inoltre nulla osta all'ulteriore *iter* dei disegni di legge n. 1645 e n. 2086, nei limiti di cui al disegno di legge n. 2854.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

**Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio**

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali

esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oediconemus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3.

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autoriz-

zazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera *b*), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami

vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b*). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica,

di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono com-

presi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizza-

zione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11,

nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o

conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11.

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che possègano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi

destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentito le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministra-

zione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi

negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti

fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera *h*).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianifica-

zione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16.

*(Aziende agri-faunistico-venatorie
e aziende turistico-venatorie)*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88, e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17.

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18.

*(Specie cacciabili e periodi
di attività venatoria)*

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvylagus floridanus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*);

fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regio-

nale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a

sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acqua-

coltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22.

*(Licenza di porto
di fucile per uso di caccia
e abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in

misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al

numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25.

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da

conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26.

*(Risarcimento dei danni prodotti
dalla fauna selvatica e dall'attività
venatoria)*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano

la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre

1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29.

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire

12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b)*, *c)* e *g)*, le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire

4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il

pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a

carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35.

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e

delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

DISEGNO DI LEGGE N. 2854

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione, con il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le

specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 85/411/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione delle rotte migratorie da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ai due Ministri una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili.

8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaiolo (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3.

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province potranno rilasciare in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

Art. 7.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato e le regioni.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostruttivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici

diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominate dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti

nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione fauni-

stico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La pianificazione di cui al comma 1 si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per almeno il 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di immissione di fauna selvatica.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare e dei dipendenti per fini propri dell'impresa agricola;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo

le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende agri-faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata nelle forme consuete.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11.

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini

che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 e degli animali a ciò destinati.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbattearla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) con l'arco;
- d) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato alla attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino regionale che abilita all'esercizio venatorio nel loro territorio, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale e sono indicati la forma di cui al comma 5 e l'ambito territoriale di caccia scelto dal cacciatore a norma della presente legge.

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco.

3. A decorrere dal 1° febbraio 1994 nell'esercizio dell'attività venatoria è vietato l'uso di cartucce con bossoli in plastica.

4. Nella zona faunistica delle Alpi, negli appostamenti fissi e nelle aziende agri-faunistico-venatorie è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, i cani e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

4. Per garantire maggiormente la conservazione della caratteristica fauna alpina, le regioni e le province autonome possono subordinare l'accesso ai comprensori alpini al superamento di un esame venatorio suppletivo vertente sulle disposizioni parti-

colari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati.

5. Entro il 30 novembre 1992 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1992 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. L'opzione di cui al comma 5 ha validità per un periodo minimo di tre anni, al termine del quale può essere confermata o variata per un uguale periodo di tempo; ove ricorrano le condizioni è fatta salva la facoltà di optare per l'esercizio venatorio da appostamento fisso anche anteriormente alla scadenza triennale.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 2 e 3. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. Le domande di ammissione all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini devono essere presentate in carta semplice entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio.

9. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla pro-

vincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intende esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le seguenti priorità, comprovate mediante apposita certificazione:

a) residenza in un comune ricadente nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

b) proprietà o titolarità nella conduzione di un fondo, compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino, la cui superficie non sia inferiore ai due terzi della superficie media per cacciatore relativa all'indice di densità minima stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dei commi 2 e 3;

c) nascita in un comune ricadente nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

d) esistenza di un rapporto di lavoro dipendente presso un ente o azienda situati in un comune compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

e) proprietà o affitto di seconda casa situata in un comune compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

f) ordine cronologico nella presentazione della domanda.

10. Ogni cacciatore ha comunque diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini, la provincia ne comunica agli interessati l'accoglimento o la reiezione. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. Contro la reiezione della domanda è ammesso ricorso alla regione entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

12. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

13. Per la sola caccia alla fauna migratoria e limitatamente ai mesi di ottobre e novembre, le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

14. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.

15. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agrosilvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.

16. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

17. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzio-

ne di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

18. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse un congruo termine per

provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle provincie devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale provvisorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di

danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venimento delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,50, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di

carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16.

*(Aziende agri-faunistico-venatorie
e aziende agri-turistico-venatorie)*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende agri-faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88, e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17.

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

Art. 18.

*(Specie cacciabili e periodi
di attività venatoria)*

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia tur-*

tur); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); marmotta (*Marmota marmota*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con

il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determi-

nate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro

dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto

di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccani-

co, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di falchi o civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) cacciare lungo le rotte migratorie di cui all'articolo 1, comma 6, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le

regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse;

ff) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

gg) costituire aziende agri-faunistico-venatorie a meno di mille metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione della fauna selvatica;

hh) costruire recinzioni senza piccoli varchi per la fauna selvatica a più di cento metri da uno stabile adibito ad uso abitativo, produttivo o di servizio;

ii) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani.

Art. 22.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in

particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi

regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende agri-faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25.

*(Fondo di garanzia
per le vittime della caccia)*

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimen-

to dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite

massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese.

Art. 26.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Le regioni istituiscono inoltre un fondo per assicurare il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, a cose o

persone, quando gli agenti preposti alla vigilanza accertino trattarsi di caso fortuito e non di imprudenza. A tale fondo affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o

in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravvento-

re, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29.

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate

per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un

terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

2. Le norme regionali prevedono sanzioni per gli abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 9, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di

rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* ed *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *l)*; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a)*, nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *g)* del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *a)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dagli enti delegati, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere

riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che limitino la propria azione al territorio regionale di appartenenza.

Art. 35.

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, assumono la denominazione di aziende agri-faunistico-venatorie. Fino alla naturale scadenza della concessione tali aziende sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

4. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1992.

DISEGNO DI LEGGE N. 575

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

Art. 1.*(Sospensione dell'attività venatoria)*

1. L'esercizio della caccia è sospeso per la durata di cinque anni su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.*(Censimenti)*

1. Durante il periodo previsto dall'articolo 1, saranno effettuati censimenti della fauna selvatica (mammiferi e uccelli) stabilmente o temporaneamente presente allo stato libero sul territorio nazionale.

2. Tali censimenti saranno condotti esclusivamente da istituti scientifici di ricerca a livello universitario.

Art. 3.*(Divieti)*

1. Durante il periodo di sospensione è fatto divieto di procedere ad immissioni in natura di animali allevati a fini venatori.

Art. 4.*(Sorveglianza)*

1. Spetta agli ufficiali ed agenti di polizia, nonchè alle guardie dipendenti dalle pub-

bliche amministrazioni, l'esercizio della vigilanza diretta ad assicurare il rispetto della sospensione di cui all'articolo 1.

Art. 5.*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravvenga alla disposizione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni, fatta salva l'integrazione del reato di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale.

2. Le licenze di caccia sono sospese fino alla fine del periodo di moratoria.

Art. 6.*(Abbattimento dei capi sovrabbondanti)*

1. Qualora, per effetto della sospensione in atto, si verificano fenomeni di sovrappopolazione di alcune specie, che possano eventualmente recar danno all'agricoltura o all'ambiente, e qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, i presidenti dell'Amministrazione provinciale e della Giunta regionale, di concerto tra loro, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e dell'Unione zoologica italiana, possono ordinare l'abbattimento dei capi sovrabbondanti, determinandone numero e modalità.

2. L'abbattimento deve essere effettuato esclusivamente e direttamente dalle guardie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE N. 803

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SERRI E CASCIA

TITOLO I

LA FAUNA SELVATICA
NEL TERRITORIO

Art. 1.

(Fauna selvatica e sua tutela)

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto parte integrante del patrimonio naturale, e la sua tutela e fruizione avvengono nell'interesse della comunità nazionale e dell'equilibrio ecologico del territorio.

2. Le regioni provvedono alla tutela di tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi nel territorio, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà.

3. La gestione della fauna selvatica avviene nell'ambito della programmazione nazionale e regionale del territorio.

4. La tutela della fauna selvatica è informata ai seguenti principi:

a) la tutela delle specie di particolare interesse perchè rare o in diminuzione avviene mediante la conservazione o il ripristino dei loro *habitat* naturali di riproduzione e sosta ed il divieto di abbattimento, cattura e danneggiamento;

b) la tutela delle specie in corso di reimmissione perchè estinte avviene mediante il ripristino degli *habitat* o la riduzione o eliminazione dei fattori limitanti artificiali, che ne hanno determinato la perdita, e il divieto di abbattimento, cattura o danneggiamento;

c) la tutela e l'incremento delle popolazioni di mammiferi e di uccelli, delle quali viene programmato l'esercizio venatorio, avviene mediante il divieto di abbattimento

nel periodo compreso fra l'inizio della stagione della riproduzione e il compimento del ciclo di crescita, con la limitazione dei prelievi alle risorse disponibili ed eventuali immissioni integrative;

d) la tutela non si estende alle talpe (famiglia talpidi), ai ratti, ai topi propriamente detti (famiglia muridi), alle arvicole (famiglia microtidi), alle forme domestiche di specie selvatiche, quando si trovano oltre i centocinquanta metri dagli *habitat* o dagli allevamenti, e alle forme inselvatichite di specie domestiche quando non possono essere catturate o arrecano disturbo o danno alla fauna selvatica o alle persone.

Art. 2.

(Piano faunistico nazionale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emana il piano faunistico nazionale, entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

2. Il piano faunistico nazionale è lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono al Governo in materia di gestione del patrimonio faunistico anche ai fini venatori.

3. Con il piano faunistico nazionale vengono programmati gli interventi di competenza degli organi dello Stato allo scopo di promuovere:

a) la conoscenza e l'aggiornamento periodico dei dati sulla consistenza e sulla distribuzione della fauna selvatica;

b) il riequilibrio faunistico nel territorio agricolo forestale, nelle acque interne e del litorale;

c) la conservazione attiva dei biotopi di importanza internazionale e delle specie animali di rilevante interesse;

d) iniziative coordinate a livello internazionale per la tutela delle specie di fauna

selvatica interessanti il territorio nazionale o la partecipazione ad iniziative aventi analoghe finalità promosse da altri Paesi;

e) il coordinamento della programmazione faunistica negli ecosistemi territorialmente interessanti più regioni. Il Ministero dell'ambiente predispone il piano faunistico nazionale avvalendosi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

4. Il piano faunistico nazionale indica le specie selvatiche di cui può essere consentita l'utilizzazione a scopo di ripopolamento, allevamento o caccia. Tale piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'INFS e le Regioni.

Art. 3.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Viene istituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), organo tecnico-scientifico di consulenza per gli organi dello Stato e per le Regioni.

2. L'INFS ha compiti:

a) di studio e di ricerca finalizzati alla individuazione degli obiettivi della programmazione faunistica nazionale e delle specie selvatiche di cui può essere prevista la utilizzazione per fini venatori;

b) di aggiornamento professionale degli operatori tecnico-scientifici con compiti di programmazione faunistica negli organi dello Stato e delle Regioni;

c) di controllo sulla regolare attuazione delle direttive contenute nel programma faunistico nazionale;

d) di collegamento con gli istituti scientifici che operano negli altri Paesi con analoghe finalità;

e) di coordinamento dei piani di ricerca svolti dagli istituti di zoologia delle università statali, nel settore dei vertebrati che vivono allo stato naturale;

f) di collaborazione con gli istituti di ricerca e sperimentali istituiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con gli osservatori ornitologici, con i centri di

ricerca sulle malattie degli animali, con gli organismi tecnici dell'Azienda forestale dello Stato;

g) di coordinamento delle ricerche compiute dagli organismi regionali ai fini della gestione faunistico-venatoria del territorio di competenza.

3. L'INFS provvede, a mezzo delle Regioni, indicando le metodologie da applicare, alla rilevazione periodica delle presenze animali interessanti i piani faunistici nazionali e regionali. I dati raccolti, elaborati e confrontati con i dati risultanti dal censimento delle situazioni antropiche e vegetazionali, vengono trasmessi agli organi dello Stato e alle Regioni, per la formulazione dei piani e dei programmi di intervento di rispettiva competenza.

4. L'INFS provvede altresì alla valutazione complessiva dei prelievi venatori risultanti dalle apposite schede che i cacciatori sono tenuti a compilare e riconsegnare alla Regione di residenza al termine della stagione venatoria.

5. L'INFS è amministrato da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, e composta da sei esperti designati dai tre Ministeri di cui sopra, da quattro esperti designati dalle Regioni, da tre esperti designati dalle associazioni degli agricoltori, da tre esperti designati dalle associazioni venatorie e da tre esperti designati dalle associazioni ambientaliste.

6. I pareri scientifici dell'INFS vengono formulati da un comitato tecnico-scientifico nominato dalla commissione di amministrazione dell'Istituto e comprendente, comunque, un esperto nominato da ciascuno degli istituti di zoologia delle università statali.

7. Il comitato tecnico-scientifico ha altresì il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui progetti attuati dall'INFS e dalle Regioni, ai fini della gestione faunistica territoriale. Presso l'INFS viene istituita, con decreto del Ministro della

pubblica istruzione, una scuola di specializzazione post-universitaria, per la formazione di esperti in materia di programmazione faunistica del territorio.

8. L'Istituto è tenuto a pronunciare i pareri richiesti dagli organi dello Stato e delle Regioni, a norma della presente legge, entro novanta giorni.

9. L'INFS è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

10. La commissione amministratrice dell'INFS, entro sei mesi dall'insediamento, presenta la proposta di statuto ed adegua il regolamento organico del personale. Il personale dell'Istituto di biologia della selvaggina viene assorbito dall'INFS.

TITOLO II

DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 4.

(Utilizzazione delle risorse annualmente disponibili)

1. È vietato ai fini della presente legge abbattere, detenere, catturare o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, fatta eccezione per le seguenti specie oggetto di caccia e per i periodi sotto specificati:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo, coniglio selvatico, lepre comune, lepre sarda, lepre bianca, camoscio, capriolo, daino, cervo, muflone (con esclusione della popolazione sarda), pernice bianca, fagiano di monte, gallo cedrone, coturnice, pernice sarda, pernice rossa, starna, fagiano, colino della virginea;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canepiglia, mestolone,

moriglione, chiurlo, pettegola, combattente, porciglione, fischione, codone, marzaio-la, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, donnola, volpe, piviere, allodola, cornacchia nera, bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, beccaccia, pittima reale, cornacchia grigia, passera mattugia, passera oltremontana, storno;

c) dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alle Regioni, entro il 30 marzo di ogni anno, i provvedimenti degli Stati europei e del bacino del Mediterraneo attinenti la protezione e i prelievi delle specie migratorie interessanti il territorio italiano anche ai fini della formulazione dei programmi venatori regionali di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

(Dell'esercizio venatorio)

1. L'esercizio venatorio è consentito mediante concessione a singoli. Nel piano faunistico nazionale le Regioni provvedono a indicare territori, specie, capi e periodi di tempo per i quali la concessione è rilasciata.

2. Le Regioni regolano le modalità dell'esercizio venatorio mediante il programma venatorio regionale, reso pubblico entro il 31 maggio di ogni anno mediante manifesti.

3. La giornata venatoria alle specie stanziali può essere consentita un'ora dopo la levata e fino al tramonto del sole. La giornata alle specie migratorie, quando l'esercizio venatorio avviene all'aspetto, può decorrere da un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto.

4. Le Regioni, su parere dell'INFS, per particolari esigenze di conservazione e riproduzioni delle specie possono stabilire divieti di caccia per periodi determinati anche per specie delle quali è consentita la caccia.

Art. 6.

(Divieto di uccellazione. Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o per esigenze di tutela della salute e dell'ambiente)

1. È fatto divieto di ogni pratica di uccellazione su tutto il territorio nazionale.

2. Le Regioni, d'intesa con l'INFS o su sua proposta, possono:

a) programmare la cattura di specie selvatiche di uccelli per l'inanellenamento a scopo di ricerca scientifica autorizzando persone appositamente incaricate da istituti o laboratori pubblici riconosciuti;

b) autorizzare la cattura e l'utilizzazione di determinate specie di mammiferi e uccelli e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio e di popolamento da parte del personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici, delle riserve e dei parchi naturali;

c) in deroga al divieto di uccellazione, anche secondo quanto previsto e consentito nell'articolo 9 della direttiva CEE n. 79/409 disporre per un tempo definito la cattura o l'abbattimento di specie selvatiche:

1) nell'interesse della sicurezza pubblica o di quella aerea;

2) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e zootecnico, alle acque e al patrimonio ittico, ai beni artistici.

3. Le decisioni in proposito possono essere disposte, anche su richiesta di singole Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente sentito il parere dell'INFS.

4. È ammesso l'allevamento di fauna per scopi alimentari, di ripopolamento ed amatoriale. L'attività di allevamento per scopi alimentari e di ripopolamento esercitata da impresa agricola è considerata agricola a tutti gli effetti. Nelle imprese agricole che esercitano attività di riproduzione e allevamento di fauna è vietato l'esercizio della caccia, salvo che si tratti di azienda agroveneria. È vietato a chiunque commercia-

re o detenere per venderli uccelli morti o parti di essi, non appartenenti alle specie seguenti: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio. L'elenco di cui sopra può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'INFS.

5. Il prelievo dei richiami vivi per l'esercizio della caccia all'aspetto può avvenire esclusivamente nei centri istituiti d'intesa fra le Regioni e l'INFS con le modalità da questi stabilite.

6. È vietato svolgere manifestazioni o competizioni di tiro al piccione o ad altri volatili.

7. Chi uccide o rinviene uccelli inanellati è tenuto a darne notizia all'INFS o al Comune che ne informerà detto istituto.

TITOLO III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
STRUTTURE DI TUTELA

Art. 7.

(Funzioni amministrative)

1. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica del territorio e di caccia, di norma, mediante delega alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni, singoli o associati.

2. Le Regioni e gli enti delegati si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni dei produttori agricoli e delle associazioni ambientaliste nazionali.

3. Le Regioni e gli enti delegati compresi negli ecosistemi aventi superficie più estesa di quella del territorio di competenza devono coordinare le proprie scelte di tutela e fruizione, anche venatoria, delle specie di fauna selvatica di comune interesse.

Art. 8.

(La programmazione faunistica regionale)

1. Le Regioni, nell'ambito del piano faunistico nazionale di cui al precedente articolo 2, provvedono alla gestione faunistica tenendo come riferimento le caratteristiche fisico-vegetazionali del territorio, gli insediamenti antropici e le destinazioni produttive, gli *habitat* naturali e le specie di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti.

2. Ogni Regione, a tale scopo, predisponde il piano faunistico pluriennale e i conseguenti programmi annuali di intervento avvalendosi di un comitato tecnico-scientifico di consulenza.

3. Le Regioni, comprese in tutto o in parte negli ecosistemi interregionali indicati nel piano faunistico nazionale, coordinano gli interventi previsti nei rispettivi piani a tutela delle specie erratiche e migratrici di comune interesse.

4. I piani faunistici pluriennali divengono esecutivi sentito il parere dell'INFS e dopo parere motivato del Ministero dell'ambiente ed eventuale conseguente riesame da parte della Regione.

5. Le attività tecnico-amministrative relative alla gestione faunistica del territorio decorrono dal 1° settembre di ogni anno e devono essere preventivate entro il 1° giugno precedente.

6. Con i piani faunistici pluriennali le Regioni provvedono a:

a) individuare le specie da tutelare in quanto componenti rilevanti per l'equilibrio ambientale;

b) indicare gli obiettivi di ripopolamento riferiti alle specie ed al territorio;

c) programmare le opere di conservazione, ripristino ambientale, tutela delle produzioni agricole da promuovere e finanziare;

d) predisporre le misure anti inquinamento per la tutela delle specie danneggiate;

e) programmare gli studi, le ricerche, le indagini da promuovere;

f) prevedere i prelievi venatori da consentire;

g) programmare le iniziative educative e di formazione da promuovere e finanziare;

h) formulare direttive vincolanti per la concessione di indennizzi ai conduttori di fondi che abbiano subito danni alle produzioni agricole per effetto della fauna selvatica e dell'esercizio venatorio;

i) formulare direttive vincolanti per la concessione di incentivi a favore dei conduttori dei fondi che si impegnino al ripristino delle colture tradizionali, alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla salvaguardia della fauna selvatica.

Art. 9.

(Comitati tecnico-scientifici regionali)

1. Le Regioni costituiscono comitati tecnico-scientifici di consulenza con il compito di:

a) proporre rilevazioni integrative di quelle dell'INFS riferite a specie selvatiche di rilevanza locale; l'approntamento e l'aggiornamento della carta faunistica regionale; la individuazione degli ecosistemi sub-regionali;

b) valutare le presenze di specie stanziali di passo; le perdite causate dai fattori limitanti artificiali; la densità media dei riproduttori ipotizzabile negli ecosistemi sub-regionali; le risorse di cui è possibile l'utilizzazione;

c) proporre indagini a campione per accertare i rapporti di compatibilità fra antropizzazione, uso produttivo del territorio e gestione faunistica;

d) proporre orientamenti tecnici per l'attuazione dei piani e dei programmi regionali delegati agli enti locali territorialmente interessati e verifiche sulla loro corretta attuazione.

2. Le Regioni che partecipano alla gestione del medesimo ecosistema interregionale possono avvalersi di un unico comitato tecnico-scientifico di consulenza.

Art. 10.

(Organizzazione del territorio per la tutela della fauna selvatica)

1. La gestione faunistica del territorio avviene mediante la istituzione e la gestione delle seguenti aree a regolamentazione specifica:

a) riserve naturali, aree protette dei parchi nazionali e regionali, basi di protezione, istituite sul 25 per cento del territorio agro-forestale della Regione, aventi finalità prevalente di conservazione dell'ambiente naturale, di tutela della fauna selvatica di rilevante importanza ecologica, di incremento delle specie destinate al ripopolamento del territorio. Su queste aree la caccia è sempre vietata. Sono consentite attività cinofile senza abbattimento;

b) aziende faunistico venatorie istituite su non più del 5 per cento del territorio agro-forestale della Regione, aventi finalità di conservazione o di ripristino degli *habitat* naturali e su terreni di cui il concessionario singolo o associato sia proprietario o abbia acquisito la disponibilità mediante contratto, dove l'esercizio venatorio avviene secondo programmi prefissati e a specie consentite nei limiti del programma venatorio regionale. L'atto di concessione determina le opere e gli obblighi di gestione assunti dal concessionario;

c) aziende agro-venatorie nonchè zone per l'addestramento dei cani da caccia istituite sul 10 per cento del territorio agro-forestale regionale, aventi finalità prevalenti di integrazione del reddito agricolo in terreni privati di cui il concessionario singolo o associato ha la proprietà o ha acquisito la disponibilità mediante contratto dove la caccia viene svolta su esemplari allevati in cattività di specie consentite, sempre nell'ambito delle norme vigenti. L'atto di concessione determina gli obblighi di gestione assunti dal concessionario;

d) territori per la gestione sociale della fauna selvatica e della caccia istituiti nei terreni non compresi negli ambiti sopra

indicati e gestiti da organismi nominati dall'ente delegato, di cui fanno parte rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche.

2. L'atto di concessione determina gli obblighi di gestione ed in particolare:

a) la tutela della fauna protetta nell'ambito del piano faunistico regionale;

b) la salvaguardia delle produzioni agricole, la conservazione degli *habitat* naturali;

c) le specie di cui è consentito l'incremento compatibilmente con le produzioni agricole e la conservazione degli *habitat* naturali;

d) le specie di cui è consentito l'incremento compatibilmente con le produzioni agricole presenti mediante immissione di riproduzioni e di giovani;

e) il numero dei cacciatori ammessi. Tale numero verrà fissato tenendo conto che, in ogni caso, la densità venatoria non può superare il rapporto di un cacciatore ogni venti ettari di territorio in cui è consentita la caccia. L'esercizio venatorio è consentito nei limiti del programma venatorio regionale.

3. La concessione ha una durata di cinque anni e può essere revocata o rinnovata.

4. Le aree di cui al comma 3 vengono di norma delimitate su confini naturali o su opere ed indicati da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura degli enti locali delegati o dai concessionari secondo le disposizioni emanate dalle Regioni.

5. Le immissioni di fauna selvatica da chiunque effettuate devono essere autorizzate dalle Regioni territorialmente competenti sentito il parere dell'INFS.

Art. 11.

(Istituzione delle aree a regolamentazione specifica)

1. Le aree a regolamentazione specifica di cui al precedente articolo 10 vengono

delimitate con deliberazione dell'ente delegato pubblicata nelle forme di rito e comunicata per iscritto ai produttori agricoli territorialmente interessati. Essa deve - inoltre - essere divulgata a mezzo manifesto da affiggere nelle località e presso le associazioni di categoria territorialmente interessate. Tali aree non possono essere inferiori ai 10.000 ettari.

2. Le deliberazioni di delimitazione vengono assunte entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Avverso tali deliberazioni gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione all'ente delegato in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

4. Decorso il suddetto termine, l'ente delegato, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito, decidendo anche sulle altre opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare l'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie nonchè gli adempimenti specificamente indicati per l'area di cui trattasi.

5. Il consenso dei proprietari o conduttori si ritiene validamente accordato quando non sia stata presentata formale opposizione.

6. La disponibilità dei terreni compresi nelle aree di cui al precedente articolo 10 deve essere dimostrata a norma della legislazione vigente.

7. Le Regioni autorizzano i concessionari delle aree di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* ad esigere dai cacciatori ammessi contributi di partecipazione annuale e per ogni prestazione da essi richiesta.

8. La Regione, in via eccezionale ed in via di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva delle aree di cui alla lettera *a)*, comma 1, del precedente articolo 10.

Art. 12.

(Territori per la gestione sociale della fauna e della caccia)

1. Gli organismi per la gestione sociale della fauna selvatica e della caccia, di cui alla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 10, vengono nominati dall'ente delegato e sono composti da rappresentanti locali delle confederazioni nazionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste in misura paritetica.

2. Gli organismi di gestione coordinano i propri interventi per l'attuazione degli obblighi di competenza mediante organismi di coordinamento regionale e provinciale.

3. Il comitato regionale e i comitati provinciali di coordinamento stabiliscono annualmente:

a) la quota finanziaria e le prestazioni tecniche dovute dal cacciatore ai fini della gestione faunistica del territorio o dei territori dove egli può esercitare la caccia secondo le disposizioni regionali;

b) gli incentivi economici a favore dei conduttori agricoli per:

1) l'incremento della fauna selvatica in genere; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; mantenimento e ripristino di zone umide;

2) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale e invernale;

3) le collaborazioni operative ai fini del tabellamento della difesa preventiva delle condizioni passibili di danneggiamenti, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, della formazione professionale;

c) le metodologie per l'accertamento e l'erogazione dei contributi compensativi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina o dall'esercizio venatorio, nonchè i rimborsi dovuti per la prevenzione concordata dei danni medesimi:

1) l'organizzazione della vigilanza fissa e volontaria;

2) le iniziative di ricerca, informazione e formazione.

4. Nei territori per la gestione sociale possono essere altresì previste iniziative per la promozione dell'agriturismo e delle attività cinofile.

Art. 13.

(Organizzazione del territorio per la tutela delle attività civili)

1. I cittadini possono ottenere il divieto di esercizio venatorio nei terreni di cui sono proprietari quando sono recintati da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno due metri e la profondità di almeno un metro.

2. La Regione emana disposizioni per la istituzione e la tabellazione dei fondi chiusi, nonchè per la tutela delle specie selvatiche ivi presenti.

3. Sono, inoltre, considerate aree di rispetto per la salvaguardia degli edifici abitati, delle attività produttive industriali, artigianali ed agricole, degli allevamenti e della pastorizia, dove l'esercizio venatorio è sempre vietato, i seguenti terreni:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive, dalla vegetazione al raccolto, secondo le specifiche indicazioni contenute nel programma venatorio regionale o nella regolamentazione della gestione sociale della fauna selvatica e della caccia;

b) le colture orticole, floreali, di serra ed i vivai;

c) i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali e irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i vigneti, i frutteti e gli uliveti aventi le caratteristiche specificate nel programma venatorio regionale;

f) i giardini, i parchi pubblici e privati ed i terreni adibiti ad attività sportiva;

g) i terreni ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, ovvero esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

h) i terreni compresi in un raggio di centocinquanta metri da immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, ed entro cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria o da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

i) i terreni sommersi dove viene esercitato l'allevamento intensivo del pesce, nonchè nei canali e nelle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse;

l) i terreni con bestiame allo stato semibrado, ove la pratica venatoria può essere esercitata in base ad uno specifico regolamento regionale.

4. Sono consentite deroghe alle norme di cui al comma 3 soltanto nei casi in cui il conduttore dei terreni ne abbia fatto specifica rinuncia a favore del titolare dell'area a regolamentazione specifica in cui è compresa.

5. Nelle aree di rispetto e nei fondi chiusi di cui al presente articolo la tutela della fauna è a carico del proprietario dell'immobile o del terreno, che non può abbatterla, catturarla o danneggiarla.

6. La delimitazione delle aree di rispetto può avvenire a cura del proprietario con tabelle esenti da tasse secondo le norme e per periodi indicati dalle Regioni.

Art. 14.

(Introduzione di selvaggina viva dall'estero)

1. È consentita l'introduzione nel territorio nazionale di esemplari vivi delle specie selvatiche di cui esistono popolazioni allo stato libero.

2. Le autorizzazioni all'importazione sono rilasciate dal Ministero degli affari esteri.

3. Le immissioni vengono autorizzate dalle regioni territorialmente interessate previo controllo bio-sanitario e su parere dell'INFS.

Art. 15.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del piano faunistico di cui all'articolo 14, e dei programmi annuali conseguenti, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale. La suddetta tassa decorre dal 1° agosto di ogni anno.

2. Le Regioni possono altresì assoggettare a tassa di concessione annuale i centri privati di produzione della selvaggina, le aziende faunistico venatorie, le aziende agro-venatorie, i fondi chiusi, nonché le forme di caccia all'aspetto, il cui importo può essere destinato ad integrare gli introiti delle tasse di cui al comma 1.

3. Sono a carico delle Regioni:

a) le spese sostenute dagli enti locali per l'adempimento delle funzioni delegate preventivamente nei programmi regionali annuali;

b) il risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole nelle aree di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

c) i contributi «una tantum» concessi ai produttori agricoli per l'incremento di specie selvatiche protette mediante interventi realizzati dai produttori agricoli singoli o associati, nonché per i quantitativi di specie selvatiche catturate nelle aree di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e d), destinati al popolamento del territorio;

d) un contributo al finanziamento delle attività e dei centri dell'INFS che esistono nel territorio regionale;

e) i contributi alle associazioni impegnate in iniziative per la tutela degli *habitat* e della fauna, nonché di formazione ed informazione.

TITOLO IV

DELL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 16.

(Esercizio venatorio)

1. L'esercizio venatorio è consentito ai cittadini italiani in possesso di concessione rilasciata dalla Regione di residenza. La concessione specifica: il territorio in cui l'esercizio è ammesso, le giornate in cui l'esercizio è consentito, il numero dei capi da prelevare. Ogni cacciatore ha il diritto di essere iscritto in uno dei territori per la gestione sociale della fauna e della caccia istituiti nella sua Regione, preferibilmente in quello più prossimo alla sua residenza. Può chiedere l'iscrizione ad un altro territorio per la gestione sociale costituito nel territorio nazionale - e ad uno soltanto - assumendone gli obblighi relativi. Tale richiesta può essere accolta o meno dal Comitato di gestione del territorio entro il 30 giugno di ogni anno. Il cacciatore può esercitare attività venatoria nelle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego di mezzi a ciò destinati.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi idonei a tale scopo in attitudine di ricerca o di attesa.

4. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito dell'apposito porto d'armi per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e della concessione regionale; di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di lire 500 milioni per ogni sinistro ed il limite minimo di 100 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 20 milioni per danni ad animali o cose.

Art. 17.

(Caccia all'aspetto)

1. Le Regioni regolano la caccia all'aspetto e la detenzione e l'uso dei richiami. È vietata la caccia all'aspetto alla beccaccia. È altresì vietata la caccia all'aspetto a meno di 1.000 metri di distanza dai valichi indicati dalla Regione.

2. La caccia all'aspetto che comporta preparazione con modificazione ed occupazioni stabili del sito è concessa previa autorizzazione scritta del possessore dell'area.

Art. 18.

(Porto d'armi, concessione di caccia e tasse)

1. La licenza di porto d'armi per l'uso di caccia è rilasciata o revocata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. La sua durata è stabilita in sei anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare, corredata dal certificato medico di idoneità in data non anteriore a due mesi dalla data della richiesta stessa.

2. La concessione di esercizio venatorio è rilasciata annualmente dalla Regione di residenza previa restituzione della concessione dell'anno precedente e presentazione del porto d'armi in corso di validità nonchè delle ricevute di versamento delle tasse di concessione statale e regionale dovute. Fa parte della concessione di esercizio venatorio una scheda dove il titolare è tenuto a segnare immediatamente ogni capo abbattuto ed a restituirla al momento del rinnovo della concessione.

3. La licenza del porto d'armi per uso di caccia e la concessione per l'esercizio venatorio sono rilasciati per la prima volta a chi è in possesso del certificato di abilitazione conseguito a seguito di un esame sostenuto dinanzi ad una commissione nominata da una Regione e composta da esperti. Gli esperti non possono essere riconfermati oltre il secondo incarico.

4. Per sostenere l'esame il richiedente deve presentare il certificato medico di idoneità e comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di esame del precedente articolo 16.

5. I cittadini stranieri che intendono esercitare la caccia in Italia, quando in possesso dell'autorizzazione valida all'esercizio della caccia nello Stato di residenza, sono ammessi all'esercizio venatorio alle condizioni dei residenti assoggettati alla tassa di concessione regionale vigente nella Regione prescelta.

6. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa annualmente stabilita per la durata di 12 mesi.

7. In caso di diniego della concessione di porto d'armi, la tassa di concessione versata deve essere rimborsata.

Art. 19.

(Mezzi di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito con fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, fino a due colpi, con armi semiautomatiche e automatiche nonchè con la carabina a canna rigata fino a due colpi.

2. L'esercizio venatorio è altresì consentito con l'uso dell'arco.

3. Sono vietate le armi ad aria o gas compressi.

4. Il titolare del porto d'armi per uso di caccia durante l'esercizio venatorio è autorizzato a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie nonchè ad avvalersi dell'ausilio del cane.

Art. 20.

(Vigilanza faunistico-venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata ad agenti faunistico-

venatori dipendenti dagli enti locali delegati dalle Regioni e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientali, alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata a termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.

3. Gli agenti faunistico-venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Gli agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti delegati e le altre guardie giurate di cui al comma 1 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. La qualifica di agente faunistico-venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione, previo superamento di apposito esame. Nelle commissioni di esame sarà garantita la presenza paritaria di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste.

6. I corsi di preparazione e di riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, della fauna e delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole, ambientaliste e venatorie sotto il controllo della regione.

7. Le Regioni coordinano l'impiego e l'attività del personale addetto alla vigilanza ivi compresa quella delle guardie volontarie.

Art. 21.

(Associazioni venatorie)

1. Oltre alle associazioni venatorie già riconosciute, le associazioni istituite con

atto pubblico possono essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità formative per la conoscenza della fauna nonché finalità culturali e ricreative;

b) abbiano ordinamenti e statuti democratici;

c) dimostrino di avere una presenza organizzata a carattere nazionale. Tale presenza deve essere accertata come minimo nel 50 per cento delle Province e delle Regioni del Paese;

d) presentino ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un consuntivo documentato delle attività svolte e delle relative spese sostenute.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso. È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

4. Il 10 per cento delle tasse di concessione governativa introitate per il pagamento delle licenze di porto d'armi viene assegnato alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, proporzionalmente alla loro forza e attività per l'espletamento dei compiti ad essi affidati dalla presente legge.

Art. 22.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare ed a rappresentare i cacciatori;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative formative;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati;

d) ad assistere i cacciatori organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo alla conoscenza della fauna, al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento di guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Art. 23.

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, nonché delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento della tassa annuale; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia in ambiti territoriali

protetti o in giorni ed orari non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni;

c) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni per chi esercita la caccia senza avere contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione al disposto della presente legge;

f) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla regione di residenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

h) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

i) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, nei centri di produzione della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

selvaggina, nonchè per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

Art. 24.

(Abrogazione di norma)

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge 27 dicembre 1977, n. 968. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali norme in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1645

D'INIZIATIVA
DEI SENATORI BERLINGUER ED ALTRI

Art. 1.

(Tutela della fauna selvatica)

1. La fauna selvatica stabilmente o transitoriamente vivente sul territorio italiano è tutelata dallo Stato in quanto parte integrante dell'ambiente naturale e dei suoi equilibri. Essa è patrimonio indisponibile dello Stato e la appropriazione della stessa è ammessa soltanto alle condizioni stabilite dalla presente legge.

2. Lo Stato italiano riconosce la propria responsabilità verso la comunità internazionale per quanto attiene alla conservazione delle specie animali transittanti sul suo territorio, e a questo fine recepisce nel proprio ordinamento, con la presente legge, le direttive comunitarie 79/409 e 85/411 con i relativi annessi, approvate rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985.

Art. 2.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Viene istituito l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» (INFS), organo tecnico scientifico di consulenza per gli organi dello Stato e delle Regioni, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. L'INFS ha il compito di studiare e conoscere il patrimonio ambientale delle specie animali selvatiche stanzianti o transittanti sul territorio nazionale; di censirle periodicamente e di collaborare alla costruzione di un sistema nazionale di carte faunistiche; di studiare e conoscere, in collaborazione con gli istituti stranieri di analoghe finalità, il contesto internazionale, europeo e mediterraneo, entro cui sussiste

la fauna migratrice; di formare e aggiornare gli operatori della programmazione faunistica; di controllare e valutare i risultati dei programmi d'intervento regionali.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nominano tre commissari scelti tra ordinari di zoologia che unitamente al direttore dell'attuale Istituto nazionale di biologia della selvaggina preparano statuti e organici del nuovo istituto e li sottopongono al Ministro dell'ambiente che li approva per decreto bandendo i relativi concorsi entro i sei mesi successivi.

4. Il personale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina è assorbito negli organici dell'INFS secondo le modalità previste dagli statuti.

Art. 3.

(Divieto di cattura e detenzione di animali selvatici)

1. La cattura e la detenzione di animali selvatici, delle loro uova e dei loro nidi, sono vietate, fuorchè a fini scientifici e di gestione programmata della fauna. Le istituzioni scientifiche e tecniche, a ciò appositamente autorizzate dalle autorità regionali, provvedono a questi compiti con l'opera di personale alle proprie dipendenze.

2. Gli attuali detentori di uccelli da richiamo possono trattenerli presso di sè e utilizzarli a fini di caccia nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, dopo averne denunciato il possesso alle autorità regionali o agli enti delegati dalle Regioni.

3. L'animale detenuto abusivamente viene sequestrato e affidato a un istituto universitario di zoologia, che di norma gli dà la libertà nel tempo, nel luogo, con le modalità più opportuni alla tutela, ma può trattenerlo a fini di studio tenendone registrazione.

4. Il commercio delle spoglie di uccelli selvatici è vietato, fatta eccezione per:

- a) *Anas platyrhynchos* (germano reale);
- b) *Lagopus lagopus scoticus et hibernicus* (pernìce bianca di Scozia);
- c) *Alectoris rufa* (pernìce rossa);
- d) *Alectoris barbara* (pernìce di Sardegna);
- e) *Perdix perdix* (starna);
- f) *Phasianus colchicus* (fagiano);
- g) *Columba palumbus* (colombaccio).

Art. 4.

(Specie escluse dalla tutela)

1. La tutela dello Stato sulla fauna selvatica non si estende alle talpe (famiglia talpidi), ai ratti, ai topi propriamente detti (famiglia muridi), alle arvicole (famiglia microtini), alle forme domestiche di specie selvatiche, quando si trovano oltre i centocinquanta metri dagli abitati o dagli allevamenti, e alle forme inselvatichite di specie domestiche quando non possono essere catturate o arrecano disturbo o danno alla fauna selvatica o alle persone.

2. La cattura, o l'abbattimento, degli animali che per condizioni patologiche o comportamenti o particolari affollamenti costituiscono fonte di pericolo per la salute umana o determinino danno rilevante per le produzioni agricole è competenza dei comuni, che provvedono secondo le direttive delle unità sanitarie locali.

3. I metodi di controllo degli animali devono essere tali da evitare sofferenze.

Art. 5.

(Definizione dell'attività di caccia)

1. S'intende per attività di caccia o venatoria l'abbattimento di vertebrati selvatici terrestri, con facoltà di appropriazione delle spoglie, praticato come attività di tempo libero, non professionale e non remunerata.

2. L'attività venatoria si svolge a seguito di concessione regionale rilasciata ai citta-

dini che la richiedono e che possiedono i requisiti previsti dalla presente legge.

3. La concessione, nell'interesse preminente di mantenere e migliorare un rapporto equilibrato tra specie animali e territorio, viene accordata per favorire un'attività sportiva, incentivare l'interesse dei cittadini alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e utilizzare le specie selvatiche come fonte di nutrimento.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Essa pertanto appartiene al cacciatore che l'ha scovata fino a che non abbandoni l'inseguimento.

Art. 6.

(Elenco delle specie cacciabili)

1. La caccia può essere consentita alle specie comprese e per i periodi indicati nell'allegata tabella A.

2. Limitatamente alle specie acquatiche, in relazione ai fattori climatici e alla consistenza delle specie in oggetto, le Regioni possono richiedere al Ministero dell'ambiente la fissazione di date diverse. Il Ministero decide, sentito il parere dell'INFS.

3. Le singole Regioni possono anticipare l'esercizio venatorio a determinate specie alla prima domenica di settembre. Detta deroga è concessa di anno in anno sentito il parere dell'INFS.

4. Nel caso di accertato rischio per singole specie, in particolare appartenenti alla fauna migratoria, il Ministro dell'ambiente, su parere dell'INFS, emette decreto di restrizione dell'elenco delle specie cacciabili, ovvero assegna a singole Regioni limitazioni di prelievo per singole specie migratorie.

Art. 7.

(Calendari venatori)

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Regioni pubblicano il programma annuale

d'intervento, il regolamento e il calendario della successiva stagione venatoria, nei limiti posti dalla presente legge.

2. Nelle aree di caccia programmata il calendario fissa le giornate di caccia dell'intera stagione stabilendo almeno tre giornate settimanali di silenzio venatorio. Ogni cacciatore ha a disposizione un massimo di cinquanta giornate di caccia ogni anno.

3. Nelle aree di caccia riservata i calendari sono stabiliti autonomamente dai concessionari e approvati dalle autorità competenti. La caccia è comunque vietata nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

4. La caccia può essere consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. Le Regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiscono l'orario di inizio e di fine della caccia.

Art. 8.

(Mezzi di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito con fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore a millimetri 12, fino a due colpi; nonchè con carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. Le armi a ripetizione o semiautomatiche devono avere il serbatoio caricatore atto a contenere non più di due cartucce.

3. L'esercizio venatorio è altresì consentito con l'uso dell'arco.

4. Sono vietate le armi ad aria o gas compresso.

5. È vietato il ricorso a qualsiasi altro mezzo impianto o metodo di cattura o di uccisione, e in particolare a:

a) lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiami, apparecchi fulminanti, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico, elettromagnetico;

b) sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertito-

re d'immagine e di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno;

c) esplosivi;

d) reti, trappole, tagliole, esche avvelenate o tranquillanti;

e) armi da sparo munite di silenziatore e impostate con scatto provocato dalla preda;

f) munizioni spezzate.

6. È vietato:

a) utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

c) portare armi da sparo per uso di caccia cariche non smontate e nell'apposita custodia, all'interno dei centri abitati o a bordo dei veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi non smontate e nelle apposite custodie nei periodi o nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge o dalle disposizioni regionali;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone;

e) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve.

7. Il titolare della licenza di caccia, durante l'esercizio venatorio, è autorizzato a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, nonchè ad avvalersi dell'ausilio del cane.

Art. 9.

(Porto d'armi per uso di caccia)

1. La licenza del porto di fucile per uso di caccia ha validità di sei anni, e può essere rinnovata su richiesta del titolare corredata del certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore di più di due mesi alla richiesta stessa.

2. La licenza viene rilasciata per la prima volta a chi è in possesso del certificato di abilitazione conseguito con esame.

3. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio viene sostenuto davanti a una commissione nominata dalla Regione e composta da cinque esperti scelti fra docenti e ricercatori delle università e del CNR, insediata nel capoluogo della provincia di residenza del richiedente.

4. L'incarico di commissario ha la durata di cinque anni, e può venire rinnovato una sola volta.

5. L'esame verifica la preparazione del candidato su:

- a) legislazione venatoria;
- b) anatomofisiologia ed etologia dei vertebrati terrestri del nostro Paese;
- c) prove pratiche di riconoscimento delle specie selvatiche;
- d) armi da fuoco e munizioni;
- e) prove pratiche di tiro;
- f) principi generali di ecologia.

6. Il rilascio della licenza e il rinnovo ogni sei anni, sono subordinati alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di una tassa statale annuale di lire 60.000.

Art. 10.

(Concessione di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito ai cittadini italiani, o agli stranieri residenti in Italia, che siano in possesso di concessione rilasciata dalla Regione di residenza.

2. La concessione è valida per una stagione di caccia.

3. La Regione rilascia la licenza di caccia entro i propri confini al cittadino che sia in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

4. La concessione è operante quando il cittadino presenta:

- a) documentazione dell'avvenuta assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di lire 500 milioni per ogni sinistro, di lire 20 milioni per danni ad animali e a cose, importi che ogni tre anni vengono adeguati con decreto del Ministro dell'ambiente;

b) ricevute di versamento delle tasse regionali di cui all'articolo 21.

5. Le Regioni possono stabilire, oltre alle condizioni previste dal presente articolo, anche altre condizioni per il rilascio della licenza di caccia.

6. Nella licenza di caccia sono indicati:

- a) la regione di residenza del cacciatore;
- b) nel caso di scelta della caccia programmata, l'area autogestita di assegnazione, come da articolo 15;
- c) i limiti di carniere assegnati;
- d) le ulteriori specificazioni previste dai programmi e dalle leggi regionali.

7. Il titolare è tenuto a segnare immediatamente sulla licenza di caccia ogni capo abbattuto, e a restituirla per ottenere il rinnovo della concessione.

Art. 11.

(Funzioni delle Regioni)

1. Le Regioni esercitano di norma le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica del territorio e di caccia mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati, eccettuando il fatto che la formazione dei piani faunistici, di norma, non è delegata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni Regione insedia un comitato scientifico per l'elaborazione del piano faunistico regionale pluriennale.

3. Regioni limitrofe, delle quali una parte del territorio sia compresa in un ecosistema interregionale, coordinano gli interventi negli ecosistemi di comune interesse.

4. Entro sei mesi dall'insediamento i comitati scientifici elaborano, con l'assistenza dell'INFS e dei servizi scientifici del Ministero dell'ambiente, le metodiche per l'approntamento delle carte faunistiche regionali.

5. Sulla base delle conoscenze così acquisite, entro due anni dall'insediamento i comitati scientifici elaborano i piani fauni-

stici regionali pluriennali, che la Regione approva su parere favorevole del Ministero dell'ambiente, e conseguentemente traduce in programmi d'intervento annuali.

Art. 12.

(Gestione faunistica del territorio)

1. Le Regioni regolano le modalità in cui l'esercizio venatorio è consentito mediante i piani pluriennali e il programma d'intervento annuale, reso pubblico il 31 maggio di ogni anno mediante manifesti.

2. La gestione faunistica del territorio avviene mediante l'istituzione delle seguenti aree a regolamentazione specifica, provvisoriamente fissata dalle Regioni entro un anno dalla approvazione della presente legge e successivamente rivista dopo l'approvazione dei piani pluriennali:

a) aree di esclusione della caccia comprendenti almeno il 30 per cento del territorio agro-forestale della regione, dove la caccia è sempre vietata;

b) aree di caccia programmata articolate in territori non superiori al 60 per cento della superficie forestale di ogni regione, per la gestione sociale della fauna selvatica;

c) aree di caccia riservata, istituite su non più del 10 per cento del territorio agro-forestale in zone di bassa produttività agricola e a rischio di spopolamento, con finalità di integrazione del reddito agricolo.

3. Il programma regionale annuale indica gli obiettivi quantitativi e qualitativi da perseguire nelle diverse aree, i limiti assegnati ai quantitativi di fauna da abbattere in ogni singolo territorio, gli interventi di tutela da promuovere.

Art. 13.

(Aree protette dove la caccia è esclusa)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni Regione istituisce sul proprio territorio oasi di protezione della fauna selvatica di tale

superficie che, sommata a quella delle riserve naturali e dei parchi nazionali, regionali, locali, e dei territori dove la caccia è vietata, costituisca un'area globale di tutela della fauna selvatica pari almeno al 30 per cento del territorio regionale.

2. Nel designare le oasi di protezione le Regioni terranno conto delle necessità di tutelare i luoghi di riproduzione e di sosta delle specie selvatiche di maggior interesse ambientale e in particolare dell'avifauna migratoria.

3. La caccia è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali, nei parchi nazionali, regionali, locali;

b) nei terreni adibiti ad attività sportive;

c) nei terreni dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto dall'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) nei terreni con coltivazioni cereali-cole ed erbacee intensive dalla vegetazione al raccolto, secondo le indicazioni del programma venatorio regionale, o della regolamentazione della gestione sociale della caccia;

e) nei terreni adibiti a colture orticole, floreali, di serra, vivaistiche;

f) nei terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

g) nei vigneti, frutteti e uliveti specializzati aventi le caratteristiche specificate nel programma venatorio regionale;

h) entro un raggio di centocinquanta metri con fucile a canna liscia, ed entro un raggio di una volta e mezza la massima gittata con altra arma, da immobili destinati ad abitazione, o produzione, o servizio alla produzione nonchè da ferrovie, da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali e interpoderali, da funivie o filovie e altri trasporti in sospensione;

i) nei terreni sommersi dove viene esercitato l'allevamento intensivo del pesce, nonchè nei canali e nelle valli da pesca, quando il possessore le circonda con cartelli esenti da tasse;

l) nei terreni con bestiame allo stato semibrado, quando le Regioni non ne abbiano regolamentato l'uso venatorio.

Art. 14.

(Funzioni delle aree protette)

1. Nelle riserve naturali e nelle aree dei parchi dove la caccia è esclusa, finalità del piano faunistico è la ricostituzione, per quanto possibile, degli equilibri naturali fra le specie, a partire dalla massima crescita della biomassa vegetale che le condizioni idrogeologiche e climatiche consentono.

2. Nelle zone dove siano assenti i grandi carnivori, la tutela della biomassa vegetale contro il sovrapascolo e la lotta contro le zoonosi infettive e parassitarie sono perseguite mediante piani di selezione dei grandi erbivori. Gli abbattimenti sono eseguiti da personale dipendente da, o convenzionato con, gli enti gestori delle aree protette, in possesso di licenza di porto d'armi per uso di caccia.

3. Le spoglie degli animali abbattuti, se commestibili, vengono cedute gratuitamente a comunità sanitarie o assistenziali, o a mense sociali, o vendute a cooperative di consumo e il ricavato viene messo a disposizione dei comuni nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area protetta. Il foraggiamento continuativo degli animali con essenze vegetali di provenienza esterna è ammesso per non più di tre anni consecutivi. L'immissione sul territorio, ai fini di ripopolamento, di animali appartenenti a specie che già vi sono presenti o che lo furono in passato, è consentita solo fino al conseguimento dei rapporti quantitativi naturali fra le specie che occupano i diversi gradini della piramide alimentare.

Art. 15.

(Caccia programmata)

1. Nelle aree di caccia programmata a gestione sociale il piano faunistico ha la finalità di consentire che al termine della

stagione siano presenti nell'area tanti animali erbivori e frugivori che la generazione successiva sia tanto numerosa quanto può sostenerne la biomassa vegetale e selvatica dell'area stessa, ma non così numerosa da esercitare eccesso di pascolo; e inoltre, di consentire la sopravvivenza di tanti carnivori che siano conservate la loro capacità riproduttiva e la variabilità genetica.

2. Nelle aree di caccia programmata il foraggiamento degli animali con essenze vegetali provenienti dall'esterno è consentito per non più di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge; l'immissione di animali a scopo di ripopolamento è consentita di norma solo nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Successivamente può essere consentita dall'ente delegato solo in relazione a calamità naturali o gravi eventi accidentali.

3. L'area di caccia programmata viene suddivisa in territori di caccia, di superficie non superiore a 8.000 ettari, gestiti da organismi sociali istituiti dall'ente delegato che ne sceglie i componenti fra persone indicate dalle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste.

4. Di norma, nei territori a gestione sociale i cacciatori ammessi sono residenti nel territorio delimitato o in quelli limitrofi. Una quota di ammissioni pari a un minimo del 10 per cento è riservata all'ospitalità di cacciatori non residenti, ove ne esistano le richieste. Ogni cacciatore può essere ammesso in un solo territorio di caccia.

5. La definizione dei territori di caccia programmata dura cinque anni, dopo i quali può venire confermata. Se non viene confermata, nell'area subentra il divieto di caccia.

6. La definizione di nuovi territori a gestione sociale e l'estensione di quelli esistenti possono venire deliberate dalla Regione in qualunque momento con le procedure descritte dall'articolo 16.

7. Il comitato della gestione sociale di caccia:

a) propone all'organo competente le proprie valutazioni circa il concreto svolgi-

mento dell'attività venatoria e l'utilizzazione del territorio;

b) propone all'organo competente focheggiamenti, ripopolamenti, abbattimenti;

c) propone all'organo competente l'ampliamento o la restrizione del numero dei cacciatori ammessi a cacciare sul territorio, nonché l'eventuale turnazione e i criteri di turnazione;

d) stabilisce il limite di carniere, ed eventualmente norme di caccia più restrittive di quelle istituite dalla presente legge e dalle disposizioni regionali.

Art. 16.

(Definizione dei territori a gestione sociale)

1. La Regione elabora la proposta di definizione dei territori a gestione sociale e ne dà comunicazione ai proprietari dei fondi interessati. Essi possono entro sessanta giorni proporre opposizione motivata ai sensi dell'articolo 13, in carta semplice e senza oneri fiscali. Se l'opposizione viene accolta, il proprietario ha facoltà di inibire ai cacciatori l'accesso al fondo mediante cartelli che indicano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area di divieto.

Art. 17.

(Caccia riservata)

1. Nelle aree di caccia riservata la finalità del piano faunistico è l'ottenimento del massimo possibile di presenza sul territorio, nella stagione di caccia, di popolazioni delle specie stanziali cacciabili, compatibilmente con le esigenze della produzione agricola, forestale, zootecnica, e con l'equilibrio ambientale delle zone adiacenti. Le aree di caccia riservata, comprendenti non più del 10 per cento del territorio agroforestale, sono costituite da aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, centri di produzione di selvaggina di allevamento, zone di addestramento dei cani e gare cinofile, istituite su terreni di cui il concessionario singolo o associato è proprietario o

ha acquisito la disponibilità mediante contratto. Nelle aree di caccia riservata la caccia viene praticata entro i limiti generali stabiliti dalla presente legge anche su esemplari di specie cacciabili allevati in cattività e lasciati liberi prima dell'inizio della stagione. Le Regioni autorizzano i concessionari della caccia riservata ad esigere dai cacciatori ammessi contributi annui o relativi a ogni singola giornata o prestazione. Nelle aree di caccia riservata è vietata la caccia alla fauna migratoria.

Art. 18.

(Funzioni del Ministero dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'ambiente, a mezzo di uno specifico settore tecnico-scientifico costituito presso l'INFS:

a) assiste le Regioni nell'elaborazione delle metodiche per la conoscenza della situazione faunistica e per la formazione dei piani faunistici;

b) coordina i piani faunistici per le aree protette di interesse internazionale e nazionale e per la ricostituzione e la tutela degli *habitat* di sosta e di riproduzione delle specie in pericolo di estinzione dell'avifauna migratoria e stanziale;

c) esprime parere sui provvedimenti regionali e sul conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

d) invita se necessario le Regioni ad attivare i controlli finalizzati alla tutela della avifauna migratoria nonché di aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo, ed eventualmente suggerisce provvedimenti alternativi;

e) quando i provvedimenti regionali risultano gravemente inefficaci ai fini della tutela faunistica, invita la Regione competente a provvedere;

f) se la Regione non adempie all'invito, può fissare per gli adempimenti un termine non inferiore a sessanta giorni; decorso tale termine, il Ministro esercita il potere sostitutivo rispetto agli atti di competenza regionale;

g) rilascia alle Regioni l'autorizzazione a importare dall'estero, a fini di ripopolamento, animali vivi appartenenti a specie di cui sul territorio nazionale esistono, o siano esistite in passato, popolazioni allo stato libero;

h) raccoglie da ogni Regione le informazioni sulla situazione faunistica, ne assicura la diffusione alle altre Regioni;

i) quando tali informazioni delineano il sospetto di una situazione di inquinamento, pratica le necessarie indagini e assume i provvedimenti del caso;

l) nel caso che l'inquinamento accertato determini pericoli per la salute umana, ne dà notizia al Ministero della sanità.

Art. 19.

(Allevamenti)

1. Le Regioni possono autorizzare e regolamentare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi, a scopo alimentare e di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona e esotica, a scopo ornamentale e amatoriale.

2. I permessi e le autorizzazioni di cui al comma 1, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

Art. 20.

(Fondo nazionale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo che viene ripartito entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente, nel modo seguente:

a) il 40 per cento alle Regioni a statuto ordinario, nonché alle Regioni a statuto speciale e province autonome che uniformano le proprie disposizioni sulla caccia alla presente legge, in proporzione al numero dei cacciatori, per la formazione del fondo di cui all'articolo 22;

b) il 40 per cento a tutte le Regioni e province in proporzione all'estensione delle aree protette di interesse nazionale di istituzione nazionale e locale, e agli oneri del ripristino e della tutela degli *habitat* di sosta e di riproduzione della avifauna migratoria;

c) il 20 per cento al finanziamento delle attività dell'INFS.

Art. 21.

(Tasse regionali)

1. Le Regioni sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio della licenza di caccia. La suddetta tassa è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo 9.

2. Le Regioni istituiscono tasse sulle concessioni di aree riservate alla caccia proporzionali all'estensione del territorio riservato.

3. Le Regioni possono istituire una tassa per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di mancata partecipazione a detto esame, tale tassa deve essere rimborsata.

Art. 22.

(Fondi regionali)

1. Per assolvere alle funzioni stabilite dalla presente legge e far fronte ai danni arrecati alle attività agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, ogni Regione istituisce un fondo di tutela di gestione della fauna selvatica.

2. Sono a carico della Regione le spese sostenute dagli enti delegati per l'adempimento delle deleghe in materia venatoria.

Art. 23.

(Agenti venatori)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venato-

ri, volontari o dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

4. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati e dagli organismi di gestione delle aree di caccia programmata, ai fini della presente legge esercitano funzioni di polizia giudiziaria.

5. Agli agenti venatori volontari o dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nel territorio in cui esercitano le loro funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Art. 24.

(Funzioni di vigilanza)

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi, della scheda di concessione regionale e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia. Possono inoltre chiedere di perquisire l'autovettura.

2. In caso di contestazione gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 25 al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

3. In tutti i casi procedono al sequestro della selvaggina verbalizzando come dal comma 2.

4. Se tra le cose sequestrate si trova selvaggina viva o morta gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta quando la vendita è consentita. Altrimenti, a consegnarla agli istituti scientifici di cui al comma 3 dell'articolo 3 per i fini ivi contemplati. In caso di vendita il ricavo sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'infrazione sussiste l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alle Regioni, le somme introitate saranno impiegate nel potenziamento dei servizi di vigilanza.

5. Quando la selvaggina viva e indenne sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

Art. 25.

(Sanzioni)

1. Incorrono in sanzione amministrativa semplice da lire 50.000 a lire 200.000:

a) coloro che ripongono la selvaggina abbattuta senza averne annotato l'abbattimento sulla concessione di caccia di cui all'articolo 10, comma 7;

b) coloro che, richiesti dagli agenti venatori, non esibiscano la concessione di cui all'articolo 10, ma la esibiscano entro dieci giorni all'ufficio che l'ha rilasciata. In caso contrario la concessione è sospesa sino alla fine della stagione di caccia.

2. Incorrono in sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 i proprietari dei fondi chiusi ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 15, se rimuovono cartelli o comunque concedono di cacciare su un fondo, prima di avere rinunciato al diritto di divieto o prima che siano trascorsi cinque anni dall'avvenuta rinuncia; se sul fondo cacciano essi stessi, la concessione viene revocata definitivamente.

3. Incorre nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e inoltre nell'eventuale revoca per due anni della concessione di caccia o nell'eventuale sospensione di cinque anni dal primo rilascio della concessione:

a) chi cattura animali selvatici, le loro uova e i loro nidi;

b) chi detiene animali vivi catturati sul territorio italiano e dei quali non può documentare l'importazione;

c) chi commercia le spoglie sottoposte a trattamento tassidermico di animali catturati su territorio nazionale e dei quali non può documentare l'importazione;

d) chi commercia le spoglie, non sottoposte a trattamento tassidermico, di uccelli selvatici che non siano quelli elencati all'articolo 3;

e) chi nella soppressione degli animali di cui all'articolo 4 si avvale di metodi non approvati dalla competente struttura del servizio sanitario nazionale, o che provochino sofferenze all'animale.

4. La sanzione prevista nel comma 3 è raddoppiata per chi cattura animali selvatici con mezzi proibiti.

5. In caso di terza recidiva delle infrazioni di cui al comma 3 la pena sarà la reclusione da due mesi a due anni.

6. Incorre nelle sanzioni amministrative da lire 250.000 a lire 1.500.000, nella revoca della concessione per due anni, nell'esclusione dal rilascio della prima concessione per due anni:

a) chi caccia senza aver conseguito o rinnovato la concessione della Regione nel cui territorio svolge e ha svolto attività venatoria;

b) chi caccia essendogli stata invalidata per infrazione la concessione regionale.

7. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chi abbatte un animale fra quelli elencati all'articolo 18, comma 1, lettera d).

8. Incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e in caso di recidiva nella revoca della concessione per

due anni, chi commette infrazioni alla presente legge diverse da quelle contemplate fin qui nel presente articolo.

9. La concessione viene revocata definitivamente a chi ha subito, per infrazioni commesse, revoche temporanee per un totale non inferiore a otto anni, oppure sospensioni del rilascio di prima concessione, e revoche temporanee, per un totale complessivo non inferiore a otto anni.

10. È punibile con sanzioni amministrative da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 chi caccia essendo privo di concessione per essergli questa stata revocata per infrazione commessa, oppure essendogli stato precluso per infrazioni il rilascio della prima concessione.

11. In nessuno dei casi l'oblazione cancella il provvedimento di sospensione o di revoca della concessione di caccia.

Art. 26.

(Associazioni venatorie)

1. Congiuntamente al pagamento della tassa statale per il porto di fucile viene richiesto un versamento di un contributo di lire 5.000 da devolvere alle attività associative dei cacciatori. Il contribuente, all'atto del versamento, deve dichiarare a quale associazione riconosciuta è destinato il contributo versato. In caso di mancata destinazione il contributo viene versato all'INFS.

2. Per ottenere il riconoscimento e concorrere alla riscossione dei contributi associativi, le associazioni venatorie presenti in almeno tredici regioni depositano i loro statuti presso il Ministero dell'ambiente che ne stabilisce il riconoscimento per decreto in base all'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799. Gli statuti devono stabilire l'ordinamento democratico dell'associazione, prevedere finalità formative, tecniche e ricreative, promuovere tra i cacciatori la coscienza delle esigenze di tutela della fauna e dell'ambiente e l'attività volontaria per la gestione sociale della caccia.

Art. 27.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. La presente legge abroga la legge 27 dicembre 1977, n. 968, e l'articolo 842 del codice civile. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle regioni che non abbiano provveduto nei termini previsti dalla presente legge all'organizzazione del proprio territorio secondo le indicazioni sopraelenca-
te, la caccia è provvisoriamente vietata. Il Ministro dell'ambiente notifica la proibizione con proprio decreto e assume in proprio la funzione di istituzione delle aree.

TABELLA A

(Articolo 6)

SPECIE CACCIABILI E PERIODI CONSENTITI

Dalla ultima settimana di settembre all'ultima di dicembre:

uccelli:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turdus merula*);
pernice bianca (*Lagopus mutus*);
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
coturnice (*Alectoris graeca*);
pernice sarda (*Alectoris barbara*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);

mammiferi:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*), con eccezione della popolazione sarda.

Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

uccelli:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Limnocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pettegola (*Tringa totanus*);
combattente (*Phylomachus pugnax*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelus*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
piviere (*Charadrius apricarius*);

mammiferi:

donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*).

Spece cacciabile dal 15 ottobre al 31 gennaio:

cinghiale (*Sus scrofa*).

DISEGNO DI LEGGE N. 2086

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED ALTRI

CAPO I

PRINCÌPI
E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è quella di mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali, preservandoli anche da ogni forma di inquinamento, di tutelare e potenziare il patrimonio faunistico e di regolare l'esercizio venatorio quale prelievo coordinato, programmato e controllato.

Art. 2.

(Fauna selvatica)

1. Lo Stato tutela tutte le specie della fauna selvatica in conformità ai principi dettati dalla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie. Le Regioni provvedono alla sua gestione.

Art. 3.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica, e sono oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale.

2. Sono particolarmente protette, anche attraverso misure finalizzate alla loro conservazione, le seguenti specie: lupi; orsi; foche monache; stambecchi; camosci d'Abruzzo; aquile; avvoltoi; gufi reali; cicogne; gru; fenicotteri; cigni.

3. Sono esclusi dalla tutela le talpe, i ratti propriamente detti e le arvicole.

Art. 4.

(Recepimento di direttive CEE)

1. Le direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE con i relativi allegati, approvate dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e termini previsti dalla presente legge.

2. Allo scadere di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della legge stessa, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 5.

(Deroghe: condizioni e limiti)

1. Le Regioni, previo parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, di cui all'articolo 21, anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE, disciplinano con proprie leggi le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. Le Regioni, sul parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disciplinano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

3. Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, deve specificare:

a) i mezzi ed i metodi selettivi di cattura o di uccisione autorizzati, nonché le persone autorizzate ad utilizzarli;

b) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo;

c) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

4. Le Regioni comunicano immediatamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deroghe dalle stesse adottate.

5. Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea possono essere disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 6.

*(Relazione annuale
alla Commissione delle Comunità europee)*

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, anche sulla base di documentate relazioni delle Regioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva medesima.

Art. 7.

(Territorio di caccia)

1. Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

2. Per caccia controllata si intende una razionale gestione del territorio e della

fauna, in collaborazione con gli operatori agricoli, soggetta a limitazioni di specie cacciabili, di tempo, di luogo e di capi da abbattere.

3. È vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 8.

(Zona delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge, il territorio delle Alpi, individuabile attraverso la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinarne la caccia.

3. Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi, con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 9.

(Esercizio della caccia)

1. La caccia è consentita nei limiti di cui alla presente legge, purchè non contrasti con la tutela della fauna, e nell'ambito del Piano faunistico-venatorio nazionale.

2. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della presente legge.

3. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi e degli animali a ciò destinati.

4. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare ed il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento e di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica, abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica comunque attuato ai fini di impresa agricola, ai sensi dell'articolo 11, nell'ambito del piano di commercializzazione approvato secondo un regolamento regionale.

Art. 10.

(Elenco delle specie cacciabili - Periodo di caccia)

1. Nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza, nonché dei periodi di nidificazione, riproduzione e ritorno ai luoghi di nidificazione, possono essere oggetto di caccia, per i periodi sotto indicati, le seguenti specie:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

- 1) quaglia (*Coturnix coturnix*);
- 2) tortora (*Streptopelia turtur*);
- 3) merlo (*Turdus merula*);
- 4) coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

- 5) lepre comune (*Lepus europaeus*);
- 6) lepre sarda (*Lepus capensis*);
- 7) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- 8) starna (*Perdix perdix*);
- 9) fagiano (*Phasianus colchicus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio:

- 1) passero (*Passer Italiae*);
- 2) passero mattugio (*Passer montanus*);
- 3) passero oltremontano (*Passer domesticus*);
- 4) storno (*Sturnus vulgaris*);

- 5) gazza (*Pica pica*);
- 6) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- 7) corvo (*Corvus frugilegus*);
- 8) cornacchia nera (*Corvus corone corone*);
- 9) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- 10) canapiglia (*Anas strepera*);
- 11) alzavola (*Anas crecca*);
- 12) germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- 13) marzaiola (*Anas querquedula*);
- 14) moretta (*Aythya fuligula*);
- 15) gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- 16) folaga (*Fulica atra*);
- 17) beccaccino (*Capella gallinago*);
- 18) chiurlo (*Numenius arquata*);
- 19) pettegola (*Tringa totanus*);
- 20) colombaccio (*Columba palumbus*);
- 21) donnola (*Mustela nivalis*);
- 22) volpe (*Vulpes vulpes*);
- 23) pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- 24) beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- 25) allodola (*Alauda arvensis*);
- 26) cesena (*Turdus pilaris*);
- 27) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- 28) tordo sassello (*Turdus iliacus*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

- 1) cinghiale (*Sus scropha*).

2. Le date di apertura e chiusura per le sottoelencate specie devono essere indicate dalle Regioni nel rispetto dei principi biologici delle singole specie, nonché dei piani di selezione preventivamente programmati e, comunque, non possono precedere la prima domenica di settembre né superare il 31 gennaio:

- a) fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- b) coturnice (*Alectoris graeca*);
- c) pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- d) lepre bianca (*Lepus timidus*);
- e) camoscio (*Rupicapra rupicapra*);
- f) capriolo (*Capreolus capreolus*);
- g) cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
- h) daino (*Dama dama*);

i) muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda.

3. Nel periodo antecedente il 1° ottobre la caccia è consentita solo nella Regione di residenza, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

CAPO II

FAUNA - MODI E MEZZI - DIVIETI

Art. 11.

(Allevamenti di fauna)

1. È ammesso l'allevamento di fauna per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentali ed amatoriali.

2. L'attività di allevamento per scopi alimentari e di ripopolamento esercitata da impresa agricola è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nelle imprese agricole che esercitano attività di riproduzione ed allevamento di fauna è vietato l'esercizio della caccia, salvo che si tratti di azienda agro-venatoria.

Art. 12.

(Introduzione di selvaggina dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

2. È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 o per eventuali deroghe al comma 2, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 13.

(Controllo della fauna)

1. Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia, per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 10, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamità.

2. Le Regioni possono altresì autorizzare, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, piani di cattura e di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, nonchè di altre specie che arrechino danni all'agricoltura o all'acquacoltura, anche in relazione agli accordi internazionali.

Art. 14.

(Mezzi di caccia)

1. La caccia è consentita con l'uso di fucile di calibro non superiore a 12, con canna ad anima liscia fino a due colpi, ovvero con fucile a ripetizione o semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore a 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

3. La caccia è altresì consentita con l'uso dell'arco.

4. Nell'area con fauna alpina di cui all'articolo 8 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi. È altresì vietato ogni altro mezzo di abbattimento o cattura.

6. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 15.

(Divieto dell'uccellazione)

1. In tutto il territorio nazionale è vietata ogni forma di cattura di uccelli con reti e con vischio.

Art. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei)

1. È consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso da effettuarsi da capanni in muratura o altra solida materia, nonché da botti, tine o simili saldamente infisse.

2. Per realizzare gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario, sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato e la relativa concessione regionale.

3. L'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica di sito, nè si utilizzino materiali derivati dal fondo.

4. Tutti gli appostamenti devono osservare una distanza di non meno di 1.000 metri dai valichi montani e per essi valgono le norme di tutela delle produzioni agricole previste dall'articolo 17.

Art. 17.

(Tutela delle produzioni agricole)

1. L'esercizio venatorio è vietato nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive, dalla vegetazione al raccolto, secondo le specifiche indicazioni contenute nel calendario venatorio regionale o nella regolamentazione della gestione sociale di cui all'articolo 27;

b) le colture orticole, floreali, di serra ed i vivai;

c) i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i vigneti, i frutteti e gli oliveti specializzati aventi le caratteristiche specificate nel calendario venatorio regionale.

3. È vietato inoltre l'esercizio venatorio negli allevamenti intensivi ed in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse.

4. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei terreni con presenze di bestiame allo stato semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico di animali per ettaro, e stabiliscono i parametri oltre i quali tale esercizio è vietato, nonché le forme di delimitazione dei terreni.

5. Nei casi di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 24 e nelle acque adibite alla piscicoltura tali divieti sono derogabili sulla base di intese con agricoltori, proprietari o conduttori di fondi.

Art. 18.

(Fondi chiusi)

1. È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da ostacoli naturali che ne impediscano l'accesso o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di

almeno un metro e la larghezza di almeno tre metri.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire debbono essere notificati ai competenti uffici regionali.

3. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

4. Sui fondi indicati nel presente articolo è consentita, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

Art. 19.

(Altri divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportiva;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali e nelle riserve naturali, fatti salvi gli abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie, nonchè nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle foreste demaniali, fatte salve le finalità dei rispettivi regolamenti; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 24;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, ovvero dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di centocinquanta metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, funivie, filovie ed altre linee di trasporto a sospensione, stabbi, stazzi, macchine agricole in funzione, recinti ed altre aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 o destinate al ricovero ed all'allevamento del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e negli ambienti territoriali protetti; trasportare o portare le stesse armi cariche nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, nonchè in corsi idrici e negli specchi d'acqua anche parzialmente ghiacciati;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica; è fatta eccezione nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, ovvero nelle oasi di protezione, per evitarne la distruzione o la morte, purchè in tali ultimi casi se ne dia avviso entro ventiquattro ore all'organo venatorio più vicino, che adotta le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi o uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da leggi regionali;

n) usare richiami vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse;

p) usare volatili nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

r) usare esche o bocconi avvelenati;

s) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

1) germano reale (*Anas platyrhynchos*);

2) pernice rossa (*Alectoris rufa*);

3) pernice sarda (*Alectoris barbara*);

4) starna (*Perdix perdix*);

5) fagiano (*Phasianus colchicus*);

6) colombaccio (*Columba palumbus*);

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

2. L'elenco delle specie di cui alla lettera t) del comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

CAPO III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20.

(Funzioni amministrative)

1. Alle Regioni sono affidati i compiti di tutela e di gestione della fauna selvatica.

2. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia mediante delega alle Province, alle comunità montane ed ai Comuni, singoli o associati.

3. Le Regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, di esperti in scienze naturali e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

4. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 21.

(Istituto nazionale di biologia della selvaggina)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge l'attività tecnico-scientifica stabilita dal proprio statuto e assolve compiti di consulenza nei confronti degli organi statali e regionali.

2. D'intesa tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro del tesoro e le Regioni, viene definita, nelle norme regolamentari dell'Istituto, l'istituzione di unità operative tecnico-consultive per ognuna delle grandi aree di cui all'articolo 26, comma 1, per fornire alle Regioni il supporto alla predisposizione dei piani regionali.

3. Presso l'Istituto vengono istituiti, di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della pubblica istruzione, una scuola di specializzazione post-universitaria per ricerche sulla fauna selvatica e, d'intesa con le Regioni, corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica.

4. L'Istituto è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 22.

(Compiti dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina)

1. All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina competono:

- a) la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;
- b) la protezione e la tutela della fauna selvatica;
- c) la tutela delle produzioni agricole;
- d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali;
- e) la valorizzazione degli ambienti naturali;
- f) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

CAPO IV

STRUTTURA DEL TERRITORIO

Art. 23.

(Piano faunistico-venatorio nazionale)

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, propone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano faunistico-venatorio nazionale.

2. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Alla formazione del Piano partecipano le Regioni.

4. Il Piano ha lo scopo di:

- a) costituire lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Governo;
- b) ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio nazionale;
- c) assicurare la conservazione degli equilibri biologici dei biotipi di importanza nazionale ed internazionale;
- d) assicurare la protezione delle specie di cui all'articolo 3;
- e) coordinare i calendari venatori regionali.

Art. 24.

(Piani di protezione faunistica regionali)

1. Le Regioni, in conformità agli indirizzi del Piano faunistico-venatorio nazionale, predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica ed ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, e per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e di conservazione dell'avifauna.

2. I piani regionali prevedono, fra l'altro:

- a) oasi di protezione e zone di ripopolamento e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;
- b) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
- c) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, dove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa;
- d) zone di addestramento dei cani e per le gare degli stessi. La gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile, ovvero a produttori agricoli, singoli o associati;
- e) aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-venatorie;

f) aree a gestione sociale della caccia;
g) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino e salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

h) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, per la liquidazione dei danni procurati alle produzioni dalla selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui alle lettere a) e b);

i) la realizzazione di iniziative per la difesa dei biotipi di notevole importanza naturalistica.

3. Le zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, possibilmente delimitate da confini naturali, sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali, nell'esercizio delle competenze proprie o delegate.

4. Le zone di cui alla lettera c) del comma 2 devono essere delimitate da tabelle perimetrali esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni.

5. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concedere l'uso alle Regioni per la costituzione delle zone di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 2.

6. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ai sensi delle lettere a), b) e f) del comma 2 deve essere pubblicata nelle forme di rito.

7. I piani di cui al presente articolo e le eventuali variazioni degli stessi sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. La Regione, in via eccezionale ed al di fuori dei piani, in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi precedenti.

9. Le funzioni di coordinamento in ordine ai piani medesimi sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 25.

(Aziende faunistico-venatorie, aziende agro-venatorie, zone cinofile)

1. Le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro il limite del 10 per cento del territorio agro-forestale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie su terreni di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agro-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione, preferibilmente in terreni con agricoltura svantaggiata non aventi interesse faunistico specifico; in esse è consentito l'abbattimento della selvaggina allevata in cattività, per tutta la stagione venatoria. Le aziende agro-venatorie nelle zone umide possono essere consentite solo se riguardano bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento;

c) trasformare, a richiesta del concessionario, aziende faunistico-venatorie, nelle quali siano venute a mancare le condizioni indicate alla lettera a), in aziende agro-venatorie;

d) autorizzare l'istituzione di zone per l'addestramento e le gare dei cani anche in periodi di caccia chiusa. Le gare cinofile, senza l'abbattimento, possono essere autorizzate dagli enti delegati anche nelle zone protette, secondo i tempi indicati dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

2. Nulla è innovato rispetto alla preesistente disciplina delle riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Art. 26.

(Coordinamento per aree omogenee e destinazioni del territorio)

1. In sede di predisposizione dei piani di protezione faunistica regionali, le Regioni, di intesa tra loro, coordinano le proprie scelte tenendo conto delle seguenti grandi aree faunistiche caratterizzanti il territorio italiano:

- a) area con fauna alpina;
- b) area adriatica con fauna acquatica;
- c) area tirrenica con fauna acquatica;
- d) area con fauna appenninica del Centro-Nord caratterizzata da coltivazioni estensive o marginali e terreni boschivi;
- e) area con fauna appenninica caratterizzata da coltivazioni estensive o marginali e terreni boschivi;
- f) area di pianura.

2. Le Regioni, inoltre, nella predisposizione dei piani faunistici regionali, osservano il rispetto delle seguenti destinazioni del proprio territorio agro-forestale:

- a) sino al 25 per cento, per ambiti protetti, destinati ad interventi delle regioni o autorizzati dalle stesse, per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, nonché per la valorizzazione dell'ambiente, comprese le zone dei parchi e delle riserve naturali ove è vietata la caccia;
- b) sino al 10 per cento, con riferimento alle singole realtà regionali, per iniziative private destinate ad aziende faunistico-venatorie, ed aziende agro-venatorie, nonché alle zone di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 24;
- c) la rimanente parte del territorio, nel quadro di un equilibrato rapporto tra cacciatori e territorio, sulla base delle singole realtà regionali e delle specifiche esigenze ambientali, agricole e venatorie, per la gestione sociale della caccia.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE.

Art. 27.

(Calendario venatorio regionale)

1. Le Regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 10, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le Regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

3. La caccia può essere consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. Le Regioni, nell'emanare il calendario venatorio, definiscono l'ora legale d'inizio della caccia.

4. Nella formulazione dei calendari venatori regionali le Regioni possono limitare le presenze dei cacciatori in rapporto alle condizioni ambientali, alle coltivazioni agricole ed alle risorse faunistiche.

5. Le Regioni, d'intesa tra loro, nel calendario venatorio provvedono inoltre a:

- a) regolamentare l'accesso dei cacciatori in zone di diversa densità attraverso accordi interregionali, che possono anche prevedere interventi economici compensativi;
- b) adottare calendari pluriennali per grandi aree omogenee, sulla base di intese tra di loro;
- c) regolamentare la caccia per specie, con limiti giornalieri di capi, carniere stagionale e limite complessivo di giornate per stagione.

Art. 28.

(Caccia di specializzazione)

1. La caccia di specializzazione consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi consentiti, e si esercita in conformità alle norme regolamentari da approvarsi dalle Regioni.

2. L'esercizio venatorio viene effettuato nelle Regioni di residenza secondo modalità previste da un eventuale regolamento regionale ai fini di un controllato, coordinato e programmato prelievo nell'ambito degli accordi interregionali.

Art. 29.

(Cattura e utilizzazione di fauna selvatica)

1. Le Regioni, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali, il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Le Regioni possono, altresì, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare alla cattura di specie selvatiche per inanellamento a scopo di ricerca scientifica persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici riconosciuti.

3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto Istituto.

Art. 30.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie è costituito, a cura di ogni Regione, un fondo regionale al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 34.

2. Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, costituendo

per la relativa gestione un comitato nel quale sono presenti in forma paritaria i rappresentanti delle associazioni professionali degli imprenditori agricoli, delle associazioni venatorie e di quelle naturalistiche.

CAPO V

LICENZA DI CACCIA - TASSE

Art. 31.

(Porto d'armi, licenza di caccia ed assicurazione)

1. Per esercitare la caccia, occorre essere in possesso:

a) del porto d'armi per uso di caccia, rilasciato in conformità delle norme di pubblica sicurezza;

b) della licenza di caccia regionale;

c) del tesserino di caccia rilasciato dagli organi regionali;

d) del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La licenza di caccia consente di ottenere il tesserino di caccia regionale, previo pagamento della tassa regionale.

3. Il tesserino di caccia regionale ha durata annuale e su di esso il cacciatore è tenuto ad indicare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, le giornate di caccia ed i capi abbattuti.

4. I cacciatori, per esercitare la caccia su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire l'agevole riconoscimento, devono portare in evidenza un contrassegno recante il numero del porto d'armi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi deve garantire un massimale minimo di lire 700 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 600 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 30 milioni per danni ad animali o cose. In caso di incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione diretta

nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

Art. 32.

(Esami)

1. Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

2. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico d'idoneità.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Art. 33.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia)

1. Il numero 26, I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977,

n. 968, è sostituito da quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 34.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie)

1. Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

2. Le Regioni possono istituire una tassa regionale per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di mancata partecipazione a detto esame, tale tassa deve essere rimborsata.

3. Gli appostamenti fissi e le aziende faunistico-venatorie e quelle agro-venatorie sono soggetti a tasse regionali commisurate ad ettaro.

Art. 35.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è istituito un fondo pari al 30 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 33, che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

- a) il 30 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;
- b) il 30 per cento alle Regioni perchè lo ripartiscano fra le associazioni venatorie in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti;

c) il 40 per cento, ripartito tra le Regioni, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e di protezione della fauna che contemplino, tra l'altro: creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, mantenimento e ripristino di zone umide, tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina, nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale, pasturazione invernale degli animali in difficoltà, manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, adozione di misure antinquinanti, ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite.

CAPO VI

VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA

Art. 36.

(Vigilanza)

1. La vigilanza è affidata ad agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti locali deputati, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza faunistico-venatoria)

1. Nell'esercizio della vigilanza, gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla

caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione del porto d'armi per uso di caccia, della licenza di caccia regionale, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonchè della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 40, gli agenti procedono al sequestro della selvaggina e, nei casi previsti alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 del citato articolo 40, anche al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, se ne prova la sussistenza, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

CAPO VII

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 38.

(Riconoscimento ed iscrizione)

1. Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori nella Regione in cui chiedono il riconoscimento, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Regione

3. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti.

4. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza delle Regioni.

5. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il presidente della Regione dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

6. Al cacciatore è vietata l'iscrizione a più di una associazione.

7. Le Regioni determinano le norme per il riconoscimento delle associazioni venatorie a carattere regionale.

Art. 39.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati, nella difesa dell'ambiente e nelle attività di protezione civile;

d) ad assistere gli iscritti;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) ad istituire corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-agricolo-faunistico per la gestione del territorio in relazione alla collaborazione con gli enti preposti alla stesura dei piani pluriennali di intervento faunistico-venatorio sul territorio.

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 40.

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse prescritte ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia in ambiti territoriali protetti o in giorni ed orari non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni;

c) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la sospensione della licenza da uno a quattro anni per chi

esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protette ai sensi del comma 2 dell'articolo 3; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza di caccia per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione al disposto della presente legge;

g) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla Regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 29;

m) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 12 la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 12;

n) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agrovvenatorie e nei centri di produzione della selvaggina, nonché per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

Art. 41.

(Sospensione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia)

1. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere d) ed f) del comma 1 dell'articolo 40; nei casi previsti alle lettere a), c) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 40 è ammesso il rinnovo della licenza, con le modalità di cui all'articolo 31, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva, della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale e presentata al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca, anche definitiva, della concessione.

3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 37 sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'effettivo pagamento dell'oblazione.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 42.

(Norme finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Regione interessata, può assegnare alla stessa un congruo termine perchè provveda; trascorso tale termine provvede in via sostitutiva lo stesso Ministro.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA
(articolo 33)

N d'ordine	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
26	I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (1) - Rilascio o rinnovo (2) a) con fucile ad un colpo b) con fucile a due colpi c) con fucile a più di due colpi (3) - Tasse annuali (4)	 32.050 45.050 57 050 le stesse di cui sopra	 ordinario ordinario ordinario -	(1) La licenza di porto di armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni. (2) Chi esercita la caccia con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottонumero I), lettera a), contro indicata. (3) Per l'applicazione della tassa di lire 57.050 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi. (4) La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.